

Legge regionale 12 gennaio 1994, n.6

Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricolo/professionali.()

ARTICOLO 1

(Finalita' e istituzione degli Albi)

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto regionale e per tutelare la professionalita' in agricoltura, sono istituiti gli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali.

ARTICOLO 2

(Diritto di iscrizione)

1. Gli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali sono suddivisi in due sezioni:

- a) alla prima sezione possono iscriversi: conduttori di aziende a qualsiasi titolo, persone fisiche che dedicano la loro attivita' all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della zootecnia e delle attivita' connesse in misura superiore ai 2/3 del proprio tempo di lavoro e ricavano dalle attivita' stesse almeno i 2/3 del proprio reddito di lavoro. Nelle zone montane o svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, i requisiti di tempo e di reddito di cui sopra sono ridotti ad 1/2;
- b) alla seconda sezione possono iscriversi: conduttori di aziende a qualsiasi titolo, persone fisiche che dedicano la loro attivita' all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, della zootecnia e delle attivita' connesse in misura superiore al 50% del proprio tempo di lavoro e ricavano dall'attivita' stessa almeno il 50% del proprio reddito totale e cooperative agricole, costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione. In una sottosezione sono iscritti gli imprenditori in possesso di una sufficiente capacita' professionale, da verificare con le modalita' di cui all'art. 9.

2. Agli Albi provinciali possono essere iscritte anche:

- le societa' di persone, purché tutti i soci siano in possesso dei requisiti di tempo, di reddito per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli stessi Albi provinciali;
- le societa' di capitali, purché lo Statuto societario preveda come oggetto sociale anche la conduzione di aziende agricole e ricavano dall'attivita' agricola, agli effetti dell'iscrizione rispettivamente nella prima o nella seconda sezione degli albi provinciali, almeno il 30% o il 50% del reddito globale desumibile dal bilancio.

3. In presenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli Albi provinciali, l'iscrizione di persone fisiche contitolari di azienda puo' essere disposta per non piu' di una unita' ogni 1728 ore lavorative annue.

4. Agli effetti della presente legge, per il calcolo del tempo di lavoro dedicato all'attivita' agricola, in correlazione al normale ordinamento colturale dell'azienda, si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 36 ore.

ARTICOLO 3

(Iscrizione agli Albi provinciali)

1. L'iscrizione all'Albo provinciale e' disposta dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 8, a domanda dell'avente diritto, che a tal fine allega ogni documento utile all'esatta individuazione della propria attivita' professionale.

2. La domanda redatta in carta libera, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Della decisione di iscrizione viene data diretta comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

4. Qualora la Provincia chieda ulteriormente documentazione o chiarimenti su circostanze rilevanti agli effetti della valutazione della domanda, il termine di cui al comma precedente resta sospeso fino a quando la Provincia non ha ricevuto i documenti o i chiarimenti previsti.

5. La richiesta della Provincia e la relativa risposta vanno effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalle date ivi indicate rimane sospeso e riprende a decorrere rispettivamente, il termine di cui al quarto comma.

6. L'iscrizione all'Albo decorre dal giorno della presentazione della domanda.

ARTICOLO 4

(Pubblicita' della tenuta degli Albi provinciali)

1. Chiunque puo' prendere visione degli Albi provinciali ed ottenerne copia a proprie spese.

2. Le modalita' della tenuta degli Albi provinciali, che devono comunque essere aggiornati almeno ogni biennio, sono stabilite dalle Province, sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8.

3. L'avvenuta iscrizione all'Albo e' comunicata d'ufficio al Comune di residenza dell'iscritto, alla Giunta regionale e alle organizzazioni di categoria, entro i termini di cui all'art. 3, terzo comma.

ARTICOLO 5

(Cancellazione dagli Albi provinciali)

1. La cancellazione dall'Albo provinciale e' disposta dalla Provincia, sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 8 a seguito di richiesta degli interessati o d'ufficio.

2. Possono promuovere la cancellazione d'ufficio la Regione, la Provincia, il Comune competente per territorio, le organizzazioni di categoria o chiunque vi abbia interesse.

3. La cessazione dell'attivita' o la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 comporta la cancellazione dall'Albo. La cancellazione d'ufficio dall'Albo e' disposta sentito in ogni caso l'interessato. L'invito all'interessato e' disposto con almeno trenta giorni di preavviso e deve contenere l'indicazione degli atti e documenti sulla base dei quali la Provincia ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Di tali atti e documenti l'interessato ha diritto di chiedere copia, a sue spese, prima del giorno fissato per l'audizione.

4. L'interessato puo' farsi assistere da persona di sua fiducia o dare delega a quest'ultima.

5. Entro trenta giorni dalla data di audizione dell'interessato la Provincia deve comunicargli la sua decisione. Tale comunicazione e' fatta con raccomandata e agli effetti del termine sopra indicato vale la data di spedizione della raccomandata medesima.

6. L'avvenuta cancellazione e' comunicata dalla Provincia, oltre che all'interessato, al Comune di residenza, alla Giunta regionale e alle organizzazioni di categoria.

ARTICOLO 6

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Provincia che respinge la domanda di iscrizione all'Albo o provvede alla cancellazione d'ufficio, e' ammesso ricorso al Presidente della Provincia stessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di non iscrizione o di cancellazione.

2. Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

3. Il Presidente della Provincia decide sui ricorsi entro

sessanta giorni dal loro ricevimento, sentita la Commissione provinciale di cui al successivo art. 8 che si esprime a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

ARTICOLO 7

(Efficacia dell'iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione nella seconda sezione dell'Albo provinciale è obbligatoria per ottenere le agevolazioni disposte da norme comunitarie, statali o regionali che prevedono il possesso da parte del richiedente, congiuntamente o disgiuntamente, dei particolari requisiti di tempo, di reddito e di capacità professionale previsti dall'art. 2, comma 1, seconda sezione.

ARTICOLO 8

(Commissioni provinciali)

1. In ogni Provincia è istituita una Commissione provinciale con il compito di esprimere pareri sulle iscrizioni e sulle cancellazioni d'ufficio dall'Albo provinciale e per l'accertamento della capacità professionale.

2. La Commissione è composta:

- a) dal Presidente della Provincia o suo delegato;
- b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) da un rappresentante per ciascuno, degli ordini o collegi provinciali dei dottori agronomi e dei periti agrari, scelti su terne di nomi designati dagli stessi.

3. I componenti della Commissione provinciale sono nominati dal Consiglio provinciale e restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

4. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Provincia o dal suo delegato.

5. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza fra i componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere b) e c).

6. Funge da Segretario un funzionario in servizio presso la Provincia.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

8. Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3. In caso di

parita' prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9

(Accertamento della capacita' professionale)

1. L'accertamento della capacita' professionale degli imprenditori agricoli, e' effettuato dalla Commissione di cui all'art. 8 mediante esame orale, e prove pratiche le cui risultanze sono trasmesse alla Provincia per l'approvazione.
2. La Provincia stabilisce le norme per l'espletamento degli esami e le materie d'esame sulla base di indirizzi tecnici che la Giunta regionale adottera' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il requisito della capacita' professionale e' presunto per le cooperative agricole costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione e quando i richiedenti abbiano esercitato personalmente ed abitualmente per un triennio continuativo, nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda, attivita' agricola come titolari di azienda, ovvero come coadiuvanti familiari o come lavoratori agricoli. Il requisito della capacita' professionale si presume altresì' acquisito quando i richiedenti abbiano svolto attivita' agricola per almeno sei mesi e siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agricolo, veterinario e delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore a carattere agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Per le societa' di capitali, i requisiti relativi alla capacita' professionale devono essere posseduti dalla persona delegata, per Statuto societario, alla gestione dell'azienda.
4. La capacita' professionale dei giovani agricoltori, di eta' compresa fra i 18 ed i 40 anni che si insediano in una azienda agricola in qualita' di titolari, e' altresì' acquisita quando siano stati frequentati con esito positivo appositi corsi di formazione istituiti dalla Regione o dalle Province o comunque dalle stesse riconosciuti.

ARTICOLO 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte dall'anno 1994 e per i successivi esercizi finanziari, ai sensi della LR 101-1985, n. 1, con legge di bilancio.

ARTICOLO 11

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la LR 5 giugno 1975, n. 67 e successive

modificazioni ed integrazioni.